TI_GERICHTE 11.2008.141 vom 26. September 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-09-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2008.141_d20080926

FR: TI_GERICHTE 11.2008.141 du 26 septembre 2008

IT: TI_GERICHTE 11.2008.141 del 26 settembre 2008

Regeste

Legittimazione attiva del rappresentante di una comunione ereditaria

Erwägungen

E. 2

La qualità per agire pertiene alle condizioni sostanziali della pretesa ed è un presupposto – non un'eccezione – di merito, poiché dev'essere verificata d'ufficio in ogni stadio di causa (RtiD II-2008 pag. 657 consid. 2, I-2008 pag. 1092 consid. 5a). Né sussiste motivo per trattare i presupposti di merito diversamente dai presupposti processuali. Ora, nel caso in cui il giudice accerti un presupposto processuale litigioso, egli statuisce con “ decreto ” (art. 100 cpv. 1 CPC). Impugnabile “nel termine ordinario ” di venti giorni, un appello introdotto contro tale decreto è trattato, di regola, “con la prima appellazione sospensiva” (art. 96 cpv. 4 CPC). All'esigenza dell'effetto sospensivo sfugge nondimeno il decreto emesso dal giudice che, come in concreto, ha limitato l'udienza preliminare all'esame del presupposto (art 181 cpv. 1 CPC). In simili casi il processo continua – per legge – al riguardo finché non sia deciso con un giudizio definitivo (art. 181 cpv. 2 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000 , pag. 305 nota 363 in fine). Ciò premesso, nulla osta in concreto all'esame dell'appello.

E. 3

Premesso che la parte attrice in causa non è la comunione ereditaria, ma i suoi componenti tenuti ad agire congiuntamente in litisconsorzio necessario, Il Pretore ha ritenuto che nella fattispecie “l'eccezione di carenza di legittimazione attiva (…) non aveva motivo di essere”. La contestazione verteva piuttosto – a suo avviso – sull'estensione dei poteri conferiti all'avv. RA 1 quale rappresentante della successione. E tale designazione concretava quanto aveva prescritto la prima Camera civile del Tribunale di appello con la sentenza del 2 giugno 2004. Secondo il Pretore, quindi, non v'era dubbio – né poteva avere dubbi in buona fede la convenuta – che il rappresentante dell'eredità fosse abilitato a decidere se intentare o no la causa per l'ottenimento dell'accesso necessario, e in caso affermativo fosse abilitato a incaricare un avvocato. Di conseguenza l'avvocato RA 1 aveva agito correttamente nell'ambito del suo potere di rappresentanza. Il Pretore ha escluso infine che nella causa pendente gli attori potessero insorgere contro la scelta del rappresentante o che la convenuta potesse contestare l'adeguatezza dell'incarico all'avvocato PA 2 per conflitto d'interesse.

E. 4

AP 1 ribadisce di avere censurato a suo tempo “non tanto la scelta dell'avv. RA 1 quale rappresentante della comunione ereditaria, quanto la necessità di avere un rappresentante, e soprattutto le competenze assunte”. Per l'appellante il rappresentante deve limitarsi alla semplice amministrazione dei beni, senza prendere decisioni che influiscano sul valore del

patrimonio e che non mirino a preservarlo o semplicemente a mantenerlo. La nomina del rappresentante è stata imposta – a suo avviso – per consentire alla comunione ereditaria di introdurre la petizione contro il volere di lei, nonostante essa rappresenti “la maggioranza delle quote di eredità in ragione di 10 / 16 ”. Inoltre l'avvocato RA 1 non agirebbe nell'interesse della successione, ma unicamente ed esclusivamente negli interessi degli altri due eredi, né prima di avviare la causa egli ha ponderato se esistano gli estremi per ottenere un diritto di accesso in virtù del diritto pubblico. Per di più, si tratta dello stesso avvocato già incaricato in precedenza dai due altri membri della comunione ereditaria, che non può garantire pertanto equità di trattamento né oggettività di giudizio. Senza dimenticare – essa soggiunge – che il Pretore non ha attribuito al rappresentante della comunione ereditaria la facoltà di incaricare un legale. Tale decisione spetterebbe solo all'unanimità dei coeredi. Tutto ciò dimostrerebbe, per l'appellante, la “carenza di legittimazione attiva della comunione ereditaria e del suo rappresentante”.

E. 5

Relativamente alla qualità per agire del rappresentante della comunione ereditaria, l'appellante sostiene che quest'ultima si sarebbe potuta attivare solo per decisione unanime dei suoi membri e che tale facoltà poteva essere attribuita al rappresentante. L'assunto è infondato. Che per promuovere un'azione volta a ottenere un accesso necessario in favore di un fondo in proprietà comune – come in concreto – la legittimazione attiva competa solo ai proprietari comuni, i quali devono agire insieme, è indiscutibile (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 23 ad art. 694 CC; Rey in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 12 ad art. 694). Sta di fatto che, come questa Camera ha già spiegato nella citata sentenza del 2 giugno 2004, ove un erede rifiuti di consentire a un atto giuridico riguardante un bene comune, l'unico rimedio è quello di designare un rappresentante della successione (consid. 8). E nel caso in cui decida di promuovere causa in favore della comunione ereditaria, il rappresentante diventa parte attiva in luogo e vece degli eredi.

E. 6

Per quel che concerne la designazione dell'avvocato RA 1 in qualità di rappresentante, le censure dell'appellante andavano mosse alla decisione di nomina, intervenuta il 10 marzo 2006 e che non è stata impugnata. Non possono perciò essere vagliate adesso. Quanto ai poteri del rappresentante, contrariamente a quelli di un rappresentante designato per convenzione dagli eredi, essi dipendono dall'atto di designazione ufficiale (Steinauer , Les droits réels, Berna 2006, pag. 570 n. 1224). Nel caso specifico, contrariamente all'opinione dell'appellante, il rappresentante della comunione ereditaria non ha solo il compito di amministrare la successione. Anzi, nella decisione di nomina il Pretore, riferendosi alla sentenza 2 giugno 2004 di questa Camera, ha esplicitamente autorizzato l'avvocato RA 1 a esaminare l'opportunità di promuovere causa per ottenere in favore della comunione ereditaria il noto accesso necessario (inc. DI.2005.45, richiamato). Su questo punto l'appello non merita altra disamina. Che poi il rappresentante designato a norma dell'art. 602 cpv. 3 CC debba curare gli interessi della comunione ereditaria, tutelandone i diritti verso terzi in luogo e vece degli eredi discordi, è pacifico (RTiD II-2008 pag. 651 con riferimenti; v. anche Weibel, op. cit., n. 57 e 58 ad art. 602). Poco importa dunque che in condizioni normali sia “facoltà della comunione ereditaria decidere all'unanimità il conferimento del mandato al rappresentante per l'inoltro dell'azione di passo necessario” o che l'appellante non abbia “mai acconsentito a tale azione”. Poco giova altresì che costei sia “titolare di una quota di

E. 10

/ 16 della successione”. Il rappresentante della comunione ereditaria non è vincolato alla volontà – maggioritaria o finanche unanime – degli eredi (DTF 53 II 208; sentenza del Tribunale federale 5P.83/2003 dell'8 luglio 2003, consid. 1 con rinvii; v. anche Schauffelberger/Keller , op. cit., n. 47 ad art. 602 CC). Nella fattispecie, del resto, il rappresentante ha tenuto conto dell'opposizione manifestata da AP 1, ma per finire ha considerato prevalente l'interesse della comunione ereditaria all'ottenimento del passo (deposizione dell'11 settembre 2007). Non può essere esaminata in questa sede, per converso, la decisione del rappresentante della comunione ereditaria. Non che l'operato di un rappresentante sia insindacabile. L'erede che intende contestarlo perché lo reputa contrario agli interessi della comunione ereditaria deve tuttavia presentare reclamo all'autorità di vigilanza, come l'erede che contesta l'operato dell'esecutore testamentario, dell'amministrazione della successione o del liquidatore d'ufficio (Steinauer , op. cit., pag. 570 n. 1224c; sui compiti dell'autorità di sorveglianza: sentenza del Tribunale federale 5P.107/2004 del 26 aprile 2004, consid. 2.3; Schauffelberger/ Keller , op. cit., n. 49 segg. ad art. 602 CC). Si ricordi per concludere che il rappresentante della comunione ereditaria non può delegare la sua funzione, ma nulla gli impedisce di incaricare un patrocinatore di rappresentarlo in un processo (Tuor/Picenoni , op. cit., n. 57 ad art. 602 CC). Anche su quest'ultimo punto l'appello si rivela perciò destituito di consistenza. 7. Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha formulato osservazioni al ricorso per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili. 8. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (fr. 23 498.–: lettera 16 ottobre 2006 dell'avvocato PA 2, nel fascicolo “allegati”) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 500.– b) spese fr. 50.– fr. 550.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– complessivi per ripetibili. 3. Intimazione a: –; –. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente Il segretario Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.